



CIRCOLARE UNIONCHIMICA

Al fine di supportare le imprese in merito ad argomenti come il REACH, Regolamento CLP, Biocidi ecc. Unionchimica Brescia ha previsto di predisporre ed inviare periodicamente una circolare dove cercherà di riassumere le principali novità d'interesse per le imprese.

ALERT | Reminder sull'obbligo di versamento di una tariffa all'Istituto Superiore della Sanità (ISS) per la notifica di miscele pericolose

Ricordiamo a tutte le aziende la tariffa predisposta lo scorso anno per la notifica di miscele pericolose predisposta dall'Istituto Superiore di Sanità

Lo scorso anno l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha modificato il proprio tariffario nella sezione 14 relativa ai servizi che l'ISS è in grado di erogare su richiesta di terzi ed i relativi importi nell'ambito dei regolamenti REACH e CLP.

Questa sezione è stata implementata con la tariffa (sez. 14.8) di 50,00 € da versare annualmente per la registrazione e/o il mantenimento dell'account presso l'Archivio Preparati Pericolosi (D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65; Reg. CLP – art. 45).

Di seguito alcune informazioni di dettaglio su questa tariffa:

- l'obbligo del versamento decorre dal **26 settembre 2017**
- si applica ad ogni **singolo registrante/anno**
- è indipendente dal numero delle **miscele registrate o da registrarsi**.
- una volta versata la tariffa avrà una **validità di un anno**.

La tariffa dovrà essere versata da tutte le aziende che detengono o che vorranno aprire un account presso il sito internet: <http://www.preparatipericolosi.iss.it/>

Come pagare?

Il relativo pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario indicando nella causale la Ragione Sociale e Partita IVA del notificante e nell'oggetto di pagamento la sigla "APP 14.8"

Per i bonifici da eseguire in Italia:

Nuova Banca delle Marche - Tesoreria dell'Istituto Superiore di Sanità

IBAN: IT13C0605503227000000000001

Per i bonifici da effettuare dall'estero:

Nuova Banca delle Marche - Tesoreria dell'Istituto Superiore di Sanità

IBAN: IT13C0605503227000000000001

SWIFT BIC: BAMAIT3AXXX

I versamenti effettuati verranno validati entro 7gg lavorativi, contestualmente cesserà l'avviso di mancato pagamento e sarà possibile stamparne l'attestazione dalla sez. "Profilo personale".



***Rilasciate autorizzazioni all'uso per dicromato di sodio
La Commissione europea ha concesso
l'autorizzazione all'uso del dicromato di sodio come inibitore di corrosione***

Con decisione C(2018) 1676, il dicromato di sodio (N. CE: 234-190-3, n. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9) è stato autorizzato all'impiego come **inibitore di corrosione nel sistema di raffreddamento ad assorbimento di ammoniaca nella produzione industriale di prodotti liofilizzati quali caffè, erbe aromatiche, spezie e prodotti analoghi**, con motivazione ai sensi dell'art. 60, par. 4 del Reg. REACH (i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative prima della data di deadline).

Nr. di autorizzazione rilasciati:

- REACH/17/32/0
- REACH/17/32/1
- REACH/17/32/2

Le aziende titolari dell'Autorizzazione sono:

- Jacobs Douwe Egberts DE GmbH
- Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co.KG,
- Européenne de Lyophilisation SA.

La data di scadenza del periodo di revisione dell'autorizzazione è stata fissata per il 21 settembre 2029.

Fonte: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0403\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0403(01)&from=EN)

***ECHA pubblica una linea guida sulla Restrizione n. 50
in merito alla presenza di IPA in articoli in plastica e gomma venduti al pubblico***

La voce n. 50 riportata in Allegato XVII al Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) riguarda la restrizione di 8 Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) in:

- oli diluenti per la produzione di pneumatici;
- pneumatici e battistrada per rigenerazione;
- taluni articoli in gomma e plastica immessi sul mercato per la vendita al pubblico.

In particolare i paragrafi 5 e 6 di questa restrizione recitano:

5. Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.



6. I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.

Dall'analisi del testo della restrizione appare come la definizione di "contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale" non sia ben specificata e possa lasciare aperte diverse interpretazioni.

Per fare fronte a tale incertezza ECHA ha da tempo sviluppato una linea guida volta all'interpretazione dei paragrafi 5 e 6 della restrizione n. 50 che fino a pochi giorni fa è rimasta in bozza. Il 28/03/2018 ECHA ha ufficializzato tale linea guida, datata 07/03/2018. Questo documento può aiutare tutti i produttori/importatori/distributori di articoli in plastica e gomma immessi in commercio per la vendita al pubblico (general public) a verificare la propria conformità in relazione ai requisiti previsti dalla restrizione n. 50.

La guida fornisce importanti indicazioni in merito alla definizione di *contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine* e riporta alcuni esempi pratici a supporto.

La guida alla restrizione n.50, insieme a quelle per le restrizioni n.52 (Ftalati) e n.63 (Piombo e composti), è scaricabile al link:

<https://echa.europa.eu/it/information-restrictedsubstances?cldee=bC5iYXp6aUBub3JtYWNoZW0uaXQ%3d&recipientid=lead-5f94ffc5f8f6e71180fb005056952b31-98f26cad030d4d979a3b2dbc20717665&esid=84e01260-6432-e811-80fd-005056952b31&urlid=13ù>

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it